



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa _____ per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro e risanamento conservativo per l'ampliamento, l'adeguamento funzionale e l'accessibilità dei locali destinati a Distretto Sociale centro-est, situati in piazza della Posta Vecchia 3, 6R e 7R, via delle Vigne 18R, 20R e 22R, p.za Cernaia 10R. P.O.R. Maddalena (2007-2013) – Asse 3 – Interventi per premialità

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME –

sono comparsi

PER UNA PARTE - il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da _____ nato a _____ il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di _____ in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa _____ di seguito per brevità denominata Impresa _____, con sede in _____, via _____ C.A.P. _____ codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ numero _____ rappresentata dal Signor _____ nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di _____ ;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

- tale Impresa _____, compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le Imprese: _____

_____, come sopra costituita: con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ numero _____;

- tale costituita ai sensi _____ con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio _____, Notaio in _____, in data _____, repertorio n. _____, Raccolta n. _____, registrato all'Ufficio di Registro di _____ in data _____, che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera "___" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciando con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione _____ n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Lavori di restauro e risanamento conservativo per l'ampliamento, l'adeguamento funzionale e l'accessibilità dei locali destinati a Distretto Sociale centro-est, situati in piazza della Posta Vecchia 3, 6R e 7R, via delle Vigne 18R, 20R

e 22R, p.za Cernaia 10R. P.O.R. Maddalena (2007-2013) – Asse 3 – Interventi per premialità;

- che il giorno ebbe luogo, presso questo Comune, la gara _____ (***inserire tutti i dati necessari relativi all'espletamento della gara***) relativa al conferimento in appalto dei lavori per un importo complessivo posto a base di gara di € 497.600,00 di cui € 150.159,91 per "costo del personale" di cui all'art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti, € 14.700,00 per progettazione esecutiva, € 41.000,00 ed per opere in economia, queste ultime da liquidarsi secondo quanto stabilito dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, ed € 3.600,00 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Repertorio n. _____ in data _____, al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente all'Impresa _____ per avere questa offerto il prezzo complessivo di Euro _____ di cui € _____ per progettazione esecutiva, € 150.159,91 per "costo del personale" di cui all'art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti, € 41.000,00 ed per opere in economia, queste ultime da liquidarsi secondo quanto stabilito dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, ed € 3.600,00 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che con successiva determinazione dirigenziale della Unità Organizzativa Gare e Contratti n. _____ in data _____, esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa _____.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione esecutiva

1. Il Comune di Genova affida in appalto all'Impresa _____, che, avendo sottoscritto il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori di restauro e risanamento conservativo per l'ampliamento, l'adeguamento funzionale e l'accessibilità dei locali destinati a Distretto Sociale centro-est, situati in piazza della Posta Vecchia 3, 6R e 7R, via delle Vigne 18R, 20R e 22R, p.za Cernaia 10R. P.O.R. Maddalena (2007-2013) – Asse 3 – Interventi per premialità

SE L'IMPRESA INDICA PROGETTISTA: Il Comune di Genova prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall'Ing/Arch. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ iscritto all'ordine degli _____ al numero _____ come espressamente indicato dall'Impresa _____

L'Impresa _____ si impegna alla redazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo per l'ampliamento, l'adeguamento funzionale e l'accessibilità dei locali destinati a Distretto Sociale centro-est, situati in piazza della Posta Vecchia 3, 6R e 7R, via delle Vigne 18R, 20R e 22R, p.za Cernaia 10R. P.O.R. Maddalena (2007-2013) – Asse 3 – Interventi per premialità

OPPURE IN CASO DI PROGETTAZIONE AFFIDATA A PROGETTISTA: L'Impresa stessa assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo e l'impresa stessa all'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo per l'ampliamento, l'adeguamento funzionale e l'accessibilità dei locali destinati a Distretto Sociale centro-est, situati in piazza della Posta Vecchia 3, 6R e 7R, via delle Vigne 18R, 20R e 22R, p.za Cernaia 10R. P.O.R. Maddalena (2007-2013) – Asse 3 – Interventi per premialità, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

PROGETTISTA: L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista

L'Impresa _____ si obbliga entro il termine essenziale di **30 (trenta)** giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di **10 (dieci)** giorni decorrenti dalla presentazione del progetto, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro **10 (dieci)** giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo verrà approvato dal Comune di Genova entro il successivo termine di **10 (dieci)** giorni.

Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 6 comma 6 del Capitolato Speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto previsto all'articolo 14 del Capitolato medesimo.

L'Impresa _____ (o il progettista _____) dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010 nonché dell'offerta economica presentata in sede di gara, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato Speciale o in essi richiamati.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Impresa _____ (o dal progettista _____) non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione prestata.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Genova, recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, come indicato all'art. 157 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento", oltre al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Genova.

Articolo 2. Capitolato d'appalto.

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, del Regolamento Generale approvato con D.P.R. N. 207/2010, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dal capitolato speciale d'appalto unito alla determinazione dirigenziale della _____ n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi legge, integrante il progetto, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale _____ n. _____ del _____ di approvazione definitiva dei lavori, che le Parti dichiarano di conoscere, avendone l'impresa sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti dell'_____, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a € _____ di cui € _____ per progettazione esecutiva, € _____ per "costo del personale" di cui all'art. 82 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006, € 41.000,00 per opere in economia, queste ultime da liquidarsi secondo quanto stabilito dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, ed € 3.600,00 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

2. Il contratto è stipulato interamente **'a corpo'** ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) dell'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dalla normativa e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all'articolo 132, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. Il Comune in tali casi procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

3. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

4. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

(in alternativa, per lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna sottoscritto in data _____ che qui s' intende integralmente riportato, ai sensi dell' art. 11 comma 9 del Codice dei contratti e dell' art. 153 comma 1 e 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 207/2010 l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL ed alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **180 (centoottanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale corrispondente a Euro _____ (_____).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d' Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a far cessare le cause nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' articolo 132, comma 1, lettera a), b) e c), del Codice dei contratti.

2. Salvo il caso in cui l' Impresa chieda lo scioglimento del contratto, ai sensi e agli effetti del comma 4 dell' articolo 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e la Stazione Appaltante si opponga imponendo il prolungamento dei termini di sospensione oltre i limiti di cui al medesimo comma, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all' esecutore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa _____ tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d' Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale, nonché gli oneri di cui agli articoli 24/25 del presente contratto. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante munito di delega espressa per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, nominato ai sensi dell' articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e che può coincidere con il Direttore di Cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. L' Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell' Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa _____ è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 decreto del D.M. 145/2000, è assunta dal _____ di cui ante, (**oppure**) dal _____ nato a _____ il _____ in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Impresa _____ si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. L'Impresa _____, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa _____ deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 24/25 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, secondo le normative vigenti, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d' Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

6. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

2. Qualora per cause no imputabili all' Impresa _____, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all' articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il Comune di Genova eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel caso di contratti sottoscritti nell' ultimo trimestre dell' anno, l' anticipazione è effettuata nel primo mese dell' anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. Il pagamento della prima rata di acconto relativa al pagamento del 100% della progettazione esecutiva secondo la categoria omogenea di cui all'articolo 5, del Capitolato

Speciale d'Appalto, è effettuato, previa approvazione del progetto esecutivo, a seguito di verifica e validazione entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, così come stabilito all'articolo 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

3. All'Impresa _____, verranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell' effettivo andamento dei lavori ogni **90 (novanta)** giorni qualunque si il loro ammontare, con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del DPR 207/2010.

La persona autorizzata dall'appaltatore a sottoscrivere i documenti contabili è il/la

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 4, comma 4 ed 11, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

In tali casi ai sensi dell' articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 il R.U.P. procederà a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all' inadempienza o la quota in proporzione.

In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato direttamente agli enti previdenziali da parte del R.U.P. sostituendosi nell' adempimento al contribuente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le parti convengono espressamente, ai sensi dell' articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell' articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila), IVA compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario,

provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. o Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di Euro 10.000,00 (diecimila), l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é _____ e il C.I.G. attribuito alla gara é _____

(In caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all' impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca _____ - Agenzia n. _____ di _____ - codice IBAN _____, dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul suddetto conto bancario e/sono il Signor/Signora: _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____

Relativamente all' impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca _____ - Agenzia n. _____, di _____ - codice IBAN _____, dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul suddetto conto bancario e/sono il Signor/Signora: _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____

(in caso di Impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "_____" - Agenzia n. _____ - di _____ - Codice IBAN _____ non dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell' articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è consentita la cessione del credito derivante dai corrispettivi d' appalto effettivamente maturati.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. Le parti stabiliscono che in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d' Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. 207/2010.

2. Il saggio di mora applicabile ai ritardati pagamenti relativi agli acconti e rata di saldo, è determinato in base alla normativa vigente applicabile ed è comprensivo del maggior danno ai sensi dell' articolo 1224, comma 2 del Codice Civile. Ai sensi del comma 4 dell' articolo 142 del D.P.R. n. 207/2010, l' importo degli interessi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo e quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

3. Ai sensi del comma 1 dell' articolo 133 del D.Lgs. 163/2006, in caso di ritardo nell' emissione dei certificati di pagamento rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto spettano all' esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, questi ultimi determinati in base alla normativa vigente applicabile, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Le parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all' articolo 141, comma 9 del Codice dei contratti, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il Responsabile del Procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del Codice dei contratti ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall' articolo 51, commi 3-bis e 3- quater del Codice di procedura penale, degli articoli 314, 1° comma, 316, 316-bis, 317,318,319-ter,319-quater e 320 codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. Il Comune procederà inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell' articolo 135, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora nei confronti dell' appaltatore sia intervenuta la decadenza dell' attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal Casellario informatico.

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
- e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- h) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella Fase Esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a garanzia del pagamento nei confronti dello stesso, delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
- m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e all'omessa segnalazione al riguardo da parte del Direttore di Cantiere al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva;
- n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale

postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

p) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

4. fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Codice dei contratti il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 14 bis. Tracciabilità dei pagamenti.

L'Impresa _____, consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11 e 14 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'articolo 11 del presente contratto.

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del Collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al dieci per cento di quello contrattuale, procede, ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a formulare proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del procedimento redige il verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa _____ è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2. L'Impresa _____ è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.

3. L'impresa _____ è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia

1. Il Comune di Genova ha richiesto, con nota in data _____ apposta comunicazione antimafia ex art. 87 D.Lgs. 159/2011 in relazione all'Impresa aggiudicataria.

2. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

3. L'impresa si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

4. L'impresa si impegna a denunciare, dandone notizia al Comune di Genova, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa _____ ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 redatto secondo le prescrizioni di cui all' articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell' organizzazione del cantiere e nell' esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, predisposto dal Geom. Carlo Solisio in data 31/10/2013, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest' ultima ha facoltà di redigere eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all' articolo 12 del Capitolato Speciale d' Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositate agli atti.

3. L'Impresa _____ deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva, e l'Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di Cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa _____ ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività: _____ facenti parte della Categoria prevalente (OG ____) e i lavori appartenenti alle Categorie _____.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

b) Attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione idonea ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 207/2010.

c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 92 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (dueper cento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'articolo 14 del presente contratto.

(in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. *Non è ammesso il subappalto.*

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa _____ ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia _____ - Agenzia di _____ Cod. _____ - numero _____ emessa in data _____ per l'importo Euro _____ (_____) pari al _____ ***(INSERIRE percentuale esatta del conteggio della cauzione)*** per cento dell'importo del presente contratto, ***(EVENTUALE)*** ridotto nella misura del 50% ai sensi dell' articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, avente validità fino al _____ e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato con previsione di proroghe semestrali/annuali.

(NB in caso di fidejussione bancaria inserire: autenticata nelle firme dal Notaio _____ di _____ in data _____ con il numero _____ di Repertorio).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa _____ assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa si impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all' **importo del presente contratto**, che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di **Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro)**.

Detta polizza viene / è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c) ed e) ed articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Al termine dei lavori, l' emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall' emissione del certificato di collaudo provvisorio o documento equipollente è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria (ex articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti) sull' importo della rata di saldo che non potrà essere inferiore al 2% (due percento) dell' ammontare del contratto.

Articolo 21 bis. Assicurazione dei progettisti.

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti.

b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d' Appalto approvato con D.M. 145/2000 per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale d' Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale d' Appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;
- il progetto esecutivo redatto dall'Impresa ed approvato dall'Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- la lista delle lavorazioni offerta in sede di gara;
- il cronoprogramma.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigenti e in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.

Articolo 24 Elezione del domicilio.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Impresa _____ elegge domicilio in Genova presso: _____

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d' Appalto e da quello Generale approvato con D.M. 145/2000, sono a totale carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura. **(In caso di allegati)**

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l' uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti parenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova _____

Per l' Impresa _____

Dottor Vincenzo Del Regno Ufficiale Rogante (sottoscritto Digitalmente)